

DECISIONE N. 2537/2001/CECA DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2001

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio 2002 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare l'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta autorità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 2749/2000/CECA della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 167 794 520 EUR, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 2002. Il bilancio, approvato dalla Commissione il 13 dicembre 2001, quale figura nell'allegato alla presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 2002, cioè 0 milioni di EUR.
- (3) Il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è stimato a 5,726 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2002 è fissata allo 0 % dei valori assunti come base per l'applicazione dei prelievi.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Michele SCHREYER

*Membro della Commissione**Articolo 2*

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato, a partire dal 1° gennaio 2002, come segue:

<i>(in euro/tonnellata)</i>	
Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	37,8
Carbon fossile di tutte le categorie	47,4
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	192,15
Acciaio in lingotti	249,25
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	422,25»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 1 del 30.12.1952, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 318 del 16.12.2000, pag. 13.